

## **DELIBERAZIONE n. 48 del 15/09/2015**

**Oggetto: AFFIDO INCARICO AL DOTT. GEOL. GIOVANNI GALATA' CON STUDIO A TRENTO (TN) DELLA REDAZIONE DI UNO STUDIO NIVOLOGICO E GEOLOGICO PER IL RIPRISTINO DELLA MALGA AGUSELLA P.ED. 1036 IN LOC. VAL DANERBA IN C.C. DAONE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VALDAONE.**

### **LA GIUNTA COMUNALE**

**Premesso che:**

- il Comune di Valdaone, con sede a Valdaone (TN), è proprietario della Malga Agusella identificata dalla p.ed. 1036 sita in loc. Val Danerba in C.C. Daone;
- l'edificio è stato oggetto di un fenomeno valanghivo nella scorsa stagione invernale che ha provocato un noto danno strutturale all'immobile;
- la p.ed. 1036 in C.C. Daone è inserita:
  - dal punto di vista geologico in area di controllo geologico , idrogeologico, valanghivo e sismico (a bassa sismicità zona 3) ed in area critica recuperabile;;
  - dal punto di vista idrogeologico (PGUAP – Pericolosità idrogeologica) in area a moderata pericolosità idrogeologica;

**dato atto che** per dar seguito al ripristino della malga è necessario predisporre uno specifico studio nivologico e geologico, come previsto dalla norma vigente, di cui deve essere dato apposito incarico ad un tecnico qualificato;

**ravvisata** l'opportunità, di affidare tale incarico, ricorrendo alla nomina di un tecnico qualificato e rilevato che il ricorso all'apporto di professionisti esterni è reso obbligatorio da:

- la specificità degli incarichi che richiedono, oltre ad una pratica costante, anche approfonditi aggiornamenti e competenze specifiche nonché una dedizione quasi esclusiva da parte dei tecnici preposti;
- in materia di affidamento di incarichi professionali le disposizioni normative applicabili in Provincia di Trento e precisamente la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 (articolo 20) ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 12 maggio 2012, n. 9-84/Leg. devono essere integrate con quanto previsto dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modifiche nella L. 4 agosto 2006, n. 248, che ha disposto l'eliminazione dei minimi tariffari per i professionisti;

**visti** gli articoli 8 e 9 del D.P.G.P. 30.09.1994, n. 12-10/Leg. e ss.mm., così come modificati con D.P.P. 22.07.2009, n. 15-17/Leg., ai sensi dei quali per gli affidamenti di incarichi professionali di importo inferiore ad € 46.000,00.= al netto degli oneri fiscali è possibile il ricorso alla trattativa diretta. Per la determinazione del valore stimato della prestazione, ai fini dell'individuazione delle modalità di affidamento, viene specificato che gli incarichi relativi alle diverse specializzazioni esistenti sono considerati distintamente in base al valore di ciascuno di essi;

**visto** il preventivo di parcella elaborato dal dott. geol. Giovanni Galatà, con studio in Trento (Tn), pervenuto in data 28/08/2015 al prot. comunale n. 6152, dal quale risulta per la predisposizione dello studio nivologico e geologico per il ripristino della Malga Agusella, il seguente onorario: € 2.200,00.= oltre a oneri previdenziali pari al 2% ed oneri fiscali pari al 22% per un totale complessivo di € 2.737,68.=;

**valutata** quindi l'urgenza e l'opportunità di affidare l'incarico in argomento al dott. geol. Giovanni Galatà, con studio in Trento (Tn);

**considerato che** l'art. 20 (Affidamento degli incarichi di progettazione e di altre attività tecniche) comma 12 della L.P. 26/93 e s.m. prevede che per affidamenti di importo inferiore ad €. 26.000,00.= si prescinde dalla stipula delle convenzioni, redatte sulla base dello schema-tipo approvato dalla Giunta provinciale, con la presente deliberazione si provvede a formalizzare l'incarico di cui in oggetto, nella forma della scrittura privata, ai sensi dell'art. 17 del Regio Decreto 18 novembre 1923 n. 2440, con l'accettazione della controparte da effettuarsi per sottoscrizione al presente provvedimento;

**considerato che**, ai fini dell'incarico è necessario:

- a) verificare che sussistano le condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 39-quinquies della LP 23/90 ss.mm., con la conseguenza che l'affido è possibile per esigenze cui non può essere fatto fronte con personale in servizio, trattandosi dell'affidamento di incarichi ad alto contenuto di professionalità qualora non presente o comunque non disponibile all'interno dell'amministrazione;
- b) acquisire la documentazione comprovante: l'esperienza maturata, anche attraverso la produzione di specifiche relazioni riferite all'incarico da affidare; l'iscrizione all'albo o all'elenco professionale, se necessaria; l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dall'articolo 39 novies; la proposta di corrispettivo;

**accertato che:**

- non sussistono situazioni note all'amministrazione in ordine all'insussistenza dei requisiti di cui all'articolo 39-novies LP 23/90;
- il possesso degli ulteriori requisiti (capacità a contrattare, iscrizione all'albo professionale) sarà accertata con dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato al momento dell'incarico;
- il corrispettivo proposto è da ritenersi congruo ed adeguato in relazione alla complessità delle problematiche e delle conseguenti responsabilità assunte con l'incarico;
- l'assolvimento degli obblighi di pubblicità dell'incarico potrà essere assolta mediante l'inserimento del nominativo del professionista in apposito elenco da pubblicare;

**sottolineato che** le clausole essenziali per la prestazione dell'incarico sono le seguenti:

1. il professionista si impegna a consegnare all'Amministrazione comunale la documentazione richiesta di cui all'oggetto entro 30 giorni dalla data di affidamento dell'incarico;
2. qualora il Professionista non rispetti il termine sopra previsto sarà applicata nei confronti del medesimo una penale pari all'1 per mille per ogni giorno di ritardo che sarà trattenuta sul saldo del compenso; l'amministrazione potrà recedere nel caso previsto dall'articolo 2237 del codice civile;

3. il compenso pattuito è corrisposto in un'unica soluzione dall'Amministrazione comunale al Professionista entro 60 giorni dalla presentazione della fattura ad avvenuta consegna della prestazione richiesta;

**vista** la disponibilità all'intervento 2.01.08.06 (capitolo 9435) del bilancio di previsione dell'esercizio in corso, che presenta adeguata disponibilità;

**dato atto che:**

- ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L, sulla presente proposta di deliberazione il Funzionario Responsabile dell'Ufficio Tecnico ha espresso parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L e dell'articolo 19 comma 1 del D.P.Reg. 28.05.1999 n. 4/L, come modificato dal D.P.Reg. 1.02.2005 n. 4/L, sulla medesima proposta di deliberazione il Responsabile dell'Ufficio Finanziario ha espresso parere di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria;

**vista** la L.P. 19.07.1990 n. 23 e s.m. e i. ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. 22.05.1991 n. 10-40/Leg.;

**visti** gli artt. 20 L.P. 10.09.1993, n. 26 e s.m. ed 8 e 9 del relativo Regolamento di attuazione – D.P.G.P. n. 12 – 10/leg. dd. 30.09.1994;

**ad unanimità** di voti legalmente espressi per alzata di mano,

## DELIBERA

1. **di affidare**, per quanto meglio espresso in premessa, al dott. geol. GIOVANNI GALATÀ, con studio a Trento (Tn), iscritto all'Ordine dei Geologi della Provincia Autonoma di Trento al n. 150, l'incarico per la redazione dello studio nivologico e geologico per il ripristino della Malga Agusella p.ed. 1036 in Loc. Val Danerba in C.C. Daone di proprietà del Comune di Valdaone, secondo quanto indicato nel preventivo di parcella giunto al prot. comunale n. 6152 in data 28.08.2015, verso un importo complessivo di € 2.737,68 (di cui € 2.200,00.= di imponibile, a cui vanno aggiunti gli oneri previdenziali pari al 2% - € 44,00.= e l'I.V.A. al 22% - € 493,68)

2. **di stipulare** il contratto in forma di scrittura privata con scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali, alle condizioni di seguito riportate:

- a) il professionista si impegna a consegnare all'Amministrazione comunale il suddetto studio idrogeologico di cui all'oggetto entro 30 giorni dalla data di affidamento dell'incarico;
- b) il termine per l'esecuzione dell'incarico di cui alla lettera a) decorre dalla data di ricevimento di copia della presente;
- c) il professionista si impegna a rispettare il codice di comportamento adottato da questa amministrazione per i pubblici dipendenti;
- d) qualora il Professionista non rispetti il termine sopra previsto sarà applicata nei confronti del medesimo una penale pari all'1 per mille per ogni giorno di ritardo che sarà trattenuta sul saldo del compenso; l'amministrazione potrà recedere nel caso previsto dall'articolo 2237 del codice civile;
- e) il compenso pattuito è corrisposto in un'unica soluzione dall'Amministrazione comunale al Professionista dietro presentazione di fattura;
- f) il termine per la liquidazione è pari a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura al protocollo comunale e contestuale consegna al comune del D.U.R.C. od equivalente certificazione attestante la regolarità contributiva, assicurativa etc., da richiedersi a cura del professionista presso la Cassa di previdenza ed assistenza cui è iscritto;
- g) tutte le controversie che insorgessero relativamente all'interpretazione ed esecuzione delle seguenti modalità e condizioni di affidamento, sono possibilmente definite in via bonaria tra il Responsabile dell'Ufficio di merito ed il professionista. Nel caso di esito negativo dei tentativi di cui sopra, si ricorrerà all'autorità giudiziaria;

3. **di imputare** la spesa complessiva di € 2.737,68.= derivante dal presente provvedimento all'intervento 2.01.08.06 (capitolo 9435), del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario in corso, che presenta adeguata disponibilità;

4. **di dare atto che** il contraente, a pena di nullità assoluta del contratto, dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 ss.mm. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il **CIG. Z2015F823E**. Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente contratto rimarrà sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente la controparte ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori;

5. **di dare atto** trattandosi di incarico per un importo inferiore a euro 26.000,00.= al netto di oneri fiscali e previdenziali, il presente provvedimento costituisce a tutti gli effetti contratto, nella forma della scrittura privata, ai sensi dell'art. 17 del Regio Decreto 18 novembre 1923 n. 2440, con l'accettazione della controparte da effettuarsi per sottoscrizione del medesimo provvedimento;

6. **di dichiarare** la presente deliberazione **immediatamente esecutiva**, con separata ed autonoma votazione (all'unanimità) ai sensi e agli effetti dell'art. 79 comma 4 del D.P.Reg 1.02.2005 n. 3/L, stante la necessità di procedere prima della stagione invernale alla sistemazione dell'immobile di che trattasi, data la sua ubicazione in alata montagna;

7. **di comunicare** il seguente provvedimento, contestualmente all'affissione all'albo pretorio, ai capigruppo consiliari ai sensi di quanto stabilito dall'art. 79, comma 2, del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) Opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005 n.3/L;
- b) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.01.1971 n. 1199;
- c) Ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi della legge 06.12.0971 n. 1034 e s.m. e i. I ricorsi b) e c) sono alternativi.

S.Z.